

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 1225 del 19/12/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SULLA STRUMENTAZIONE DI PRODUZIONE EX DIONEX E THERMO FISHER IN DOTAZIONE NEI LABORATORI DEI DISTRETTI PROV.LI ARTA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Agenzia, giusta Determina Dirigenziale n°1329 del 22.10.2015, ha provveduto a stipulare con la società Thermo Fisher Scientific S.p.a., ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) dell'abrogato D.Lgs.163/06 e s.m.i. che consentiva per esigenza di natura tecnica la modalità di trattativa diretta con un solo operatore, un contratto di durata biennale per l'assistenza tecnica e la manutenzione della strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher, presente nei Distretti di Pescara, L'Aquila e Teramo, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.12.2017, per il periodo di due anni con decorrenza 27.10.2015 e scadenza 26.10.2017;

PREMESSO che l'Agenzia, giusta Determina Dirigenziale n°1336 del 18.11.2016, ha provveduto ad affidare alla società Thermo Fisher Scientific S.p.a., ai sensi dell'art.36, dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dello strumento estrattore per SPE Caliper Autotrace S/N AT0617N4684 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, per il periodo di un anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

VISTA la scadenza dei suddetti contratti di assistenza tecnica;

VISTA la necessità di effettuare tali forniture, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, sia per quanto riguarda i possibili malfunzionamenti che potrebbero accadere con l'utilizzo quotidiano sia per quanto riguarda la necessità di almeno una visita di revisione annuale, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

VISTA l'intenzione dell'Agenzia di procedere ad una procedura aperta per l'affidamento del "global service" avente ad oggetto l'intera strumentazione in dotazione presso i laboratori;

DATO ATTO che la suddetta procedura prevede una serie di atti preparatori, quali la redazione del capitolato tecnico, i quali richiedono un tempo di elaborazione che lascerebbe i due strumenti suddetti sprovvisti di contratto e di copertura;

CONSIDERATO che nelle more dell'attivazione di apposita procedura di legge per quanto sopra detto si ritiene opportuno e necessario procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi con un "Contratto Ponte", per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura per l'affidamento del "global service" per l'intera strumentazione in uso presso i laboratori dell'Arta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito



disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 1**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“BENI / Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”*, coma da stampa allegata (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni



appaltanti “di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

VISTO l'art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e' assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., con propria nota (“Dichiarazione di esclusività”) (**Allegato 3**), resa ai sensi dell'art.76 del del DPR n.445/2000, acquisita al ns.Prot.n°0035026 del 04.12.2017, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva della fornitura oggetto della presente determina dirigenziale, dichiara quanto segue: “la Thermo Fisher Scientific S.p.A....è l'unica azienda in Italia autorizzata a commercializzare e ad eseguire manutenzioni sulla strumentazione del gruppo Thermo Fisher...alla quale vengono fornite direttamente le parti di ricambio originali necessarie agli interventi di manutenzione ed upgrades di dette strumentazioni...pertanto è l'unico fornitore diretto del servizio di assistenza tecnica come da ns. Offerta n° CS1154-17 CS1241-17”;

VISTO l' “Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse” (**Allegato 4**), pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 01.12.2017 per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 15.12.2017 ore 13:00 e sugli altri siti secondo la legge;

CONSIDERATO che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

DATO ATTO che nel tempo trascorso in cui l'Amministrazione è rimasta disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato avrebbe potuto chiedere nel rispetto dei principi di



trasparenza e par condicio non è pervenuta alcuna richiesta di disponibilità;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella prodotta e fornita dalla THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO che l'Assistenza tecnica degli strumenti di produzione THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi;

ACQUISTE le seguenti offerte, allegate al presente provvedimento (**Allegato 5**):

- Offerta n. CS1154-17/CM/LP, allegata al presente provvedimento, formulato dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. per la fornitura del servizio di assistenza tecnica della strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher, il cui costo totale annuale ammonta ad € 30.788,00 + IVA al 22% (€ 37.561,36 IVA inclusa);
- Offerta n.CS1241-17/CM/LP, allegata al presente provvedimento (Allegato 6), formulato dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. per la fornitura del servizio di assistenza tecnica dello strumento estrattore per SPE Caliper Autotrace S/N AT0617N4684 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, il cui costo totale annuale ammonta ad € 3.181,00 + IVA al 22% (€ 3.880,82 IVA inclusa)

DATO ATTO dell'urgenza dell'acquisto, considerata la scadenza dei contratti stipulati in precedenza e la mancanza attuale di copertura sulla totalità degli strumenti;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. nel bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 33.969,00 + IVA al 22%;



VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *“È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità”*;

RITENUTO, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in considerazione della comprovata solidità riconosciuta alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., fornitore già da anni dell'Agenzia sia per la strumentazione che per il servizio di manutenzione della stessa;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 99 del 16/11/2017 è stata adottata la terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Legge regionale n.56 del 21/11/2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 41.442,20 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 (*“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”*) del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *“Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)...”*, precisando che *“l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”*;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa complessivo di € 41.442,20 iva compresa, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2017-2019, suddiviso nel seguente modo:

- € 3.453,52 (IVA inclusa) sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2017;
- € 37.988,68 (IVA inclusa) sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2018;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono*



riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza del contratto di assistenza tecnica annuale stipulato con Determina Dirigenziale n°1329 del 22.10.2015 per la strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta e della necessità di rinnovare tale fornitura;

2) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza del contratto di assistenza tecnica annuale stipulato con Determina Dirigenziale n°1336 del 18.11.2016 dello strumento estrattore per SPE Caliper Autotrace S/N AT0617N4684 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara e della necessità di rinnovare tale fornitura;

3) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

4) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate e nelle more dell'attivazione di apposita procedura di legge aperta per l'affidamento del "global service" avente ad oggetto l'intera strumentazione in dotazione presso i laboratori, all'affidamento diretto della fornitura del servizio di assistenza tecnica annuale sulla strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) nei termini di cui all'art.63 comma 2 lett.b) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., abilitata al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

5) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara;

6) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

7) **RITENUTO**, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in considerazione della comprovata solidità riconosciuta alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., fornitore già da anni dell'Agenzia sia per la strumentazione che per il servizio di manutenzione della stessa;

8) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 41.442,20, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017-2019, suddiviso nel seguente modo:

- € 3.453,52 (IVA inclusa) sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;
- € 37.988,68 (IVA inclusa) sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie"



del bilancio finanziario 2018;

9) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z50215CEC9 (Allegato 6)**;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 19/12/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

